

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 relative all'acquisizione, da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari (d'ora in poi, per brevità, "Ordine"), di beni e servizi di valore inferiore alla soglia Comunitaria di cui all'art. 35 (attualmente pari a 221.000,00 euro IVA esclusa), nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1.
2. Nessuna acquisizione potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e alle Linee Guida adottate con Delibera del Consiglio ANAC in virtù del decreto legislativo di cui innanzi.
2. Le procedure di affidamento si conformano alle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTCP) ed alle discipline in materia di trasparenza e pubblicità di cui l'Ordine si è dotato.

ART. 3 – PRINCIPI

1. L'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria da parte dell'Ordine deve essere effettuata utilizzando le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, così come dettagliate nelle Linee Guida ANAC n. 4 e nel presente regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. In riferimento al **principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti**, si precisa che lo stesso si applica, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

5. È facoltà dell'Ordine utilizzare le procedure ordinarie anche per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

ART. 4 - CONTROLLI

1. **Per importi fino a 5.000,00 euro**, in caso di affidamento diretto e ai fini del suo perfezionamento, è necessario acquisire apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. È comunque necessario procedere alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

2. Per importi superiori a 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto e ai fini del suo perfezionamento, è necessario acquisire apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. È comunque necessario procedere alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

3. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto e ai fini del suo perfezionamento, è necessario procedere alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

4. L'ordine di acquisto, la lettera di accettazione o il contratto devono in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

5. Laddove obbligatoria, si procede con la verifica Antimafia tramite l'apposito sistema messo a disposizione dalla Prefettura.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

ART. 5- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è attribuito, sulla base delle previsioni del PTPC, al Consigliere Segretario. In caso di utilizzo del MEPA (Richiesta di Offerta o Ordine Diretto di Acquisto) il ruolo di RUP è assunto dal Presidente, Punto Ordinante autorizzato sul MEPA.
3. Il RUP, nell'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della consulenza di professionisti esterni dotati di comprovata esperienza ed individuati utilizzando le procedure previste dal Codice.
4. Per tutte le procedure, il RUP è tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al contenuto, ove compatibile, delle Linee Guida ANAC n. 3.

ART. 6 – SEGGIO E COMMISSIONE PER ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 IVA ESCLUSA

1. Nell'ambito delle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il Seggio è costituito, di norma, dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, fatta eccezione per il Tesoriere. I componenti del Seggio devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi.
2. Nel caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte si procede alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione.

La nomina è formalizzata con Delibera del Consiglio. Per le ulteriori modalità di nomina e costituzione delle commissioni di gara, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato nelle Linee Guida n.5 nonché agli artt. 77 e 78 del Codice. In particolare, a norma dell'art.77 comma 3, ultimo capoverso del Codice (caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35) si possono nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

I Commissari designati devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; questa condizione viene attestata dai commissari nella suddetta

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

dichiarazione. I nominativi e i curriculum vitae dei commissari sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini di trasparenza delle procedure di gara.

3. Il Seggio o la Commissione devono verificare la congruità dei prezzi e che l'offerta non sia da considerarsi anomala ex art.97 Codice, laddove tale disciplina sia applicabile.

4. Le sedute di gara del Seggio e della Commissione sono tenute in forma pubblica, aperte ai legali rappresentanti dei partecipanti o soggetti muniti di apposita delega, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il segretario verbalizzante è, di norma, individuato nell'addetto all'ufficio Gare. È fatto obbligo di allegare ai verbali gli atti necessari per evincere con trasparenza l'iter procedurale espletato.

ART. 7 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.500,00 IVA ESCLUSA

1. Gli acquisti di importo inferiore ad Euro 1.500,00 IVA esclusa, sono disposte con Determina di Affidamento Diretto del Presidente che assume il ruolo di RUP, anche mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul MEPA, per il tramite dell'Ufficio Gare, previa acquisizione dello SmartCIG, garantendo il rispetto dei criteri di economicità e di rotazione dei fornitori. L'affidamento si perfeziona mediante corrispondenza commerciale sottoscritta digitalmente ed è sottoposto al Consiglio ai fini della ratifica.

2. Per tutte le spese di importo inferiore ad Euro 1.500,00 IVA esclusa, rientranti nelle tipologie di beni e servizi indicate all'art. 4 del Regolamento per le Spese Economiche, si procede secondo la disciplina dettata dal predetto regolamento.

ART. 8 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.500,00 IVA ESCLUSA E INFERIORE AD EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA

1. In ossequio a quanto stabilito all'art. 36 comma 2 lett. a) Codice, l'affidamento di beni e servizi di valore compreso tra Euro 1.500,00 ed Euro 40.000,00 IVA esclusa può avvenire tramite Affidamento Diretto del RUP preceduto da interpello, anche informale, di almeno tre operatori economici. L'aumento del numero degli operatori economici da consultare è aumentato avuto riguardo al valore dell'appalto. L'onere motivazionale dell'affidamento diretto viene assolto mediante la valutazione comparativa di almeno tre operatori economici secondo i criteri fissati nella Delibera a contrarre. Laddove sia pervenuto un solo preventivo, il RUP fa uso della propria discrezionalità per decidere se ampliare l'indagine o se trasmettere la proposta di affidamento al Consiglio.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

2. Il RUP procede a redigere un'istruttoria nella quale indica:

- a.** le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
- b.** l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- c.** la procedura che si intende seguire ed il criterio di aggiudicazione che si intende applicare, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- d.** i requisiti generali e speciali richiesti ai concorrenti;
- e.** le principali condizioni contrattuali;
- f.** lo SmartCIG.

Tale istruttoria è sottoposta al Consiglio ai fini dell'adozione della Delibera a Contrarre.

3. Il RUP procede, pertanto, alla selezione degli operatori economici individuandoli:

- tra quelli abilitati sul MEPA;
- tra quelli iscritti nell'Albo Fornitori;
- mediante Avviso Pubblico, pubblicato sul sito dell'Ordine per un periodo variabile da 5 a 10 giorni a seconda dell'oggetto dell'affidamento.

La richiesta di offerta ovvero di preventivo, se prevista la forma del massimo ribasso, è inviata dal RUP a mezzo pec in caso di utilizzo dell'Albo Fornitori oppure attraverso il MEPA (Richiesta di Offerta – RDO) e contiene le informazioni di cui alla Delibera a contrarre.

Se è pubblicato l'Avviso Pubblico, lo stesso contiene l'indicazione delle modalità di invio dell'offerta o del preventivo.

Se la Delibera a contratto lo prevede, il RUP, previa indagine informale effettuata sulla vetrina del MEPA, può procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA), garantendo il rispetto dei criteri di economicità e di rotazione dei fornitori. L'acquisto si perfeziona con l'invio dell'ODA attraverso il MEPA ed è portato successivamente in Consiglio ai fini della ratifica.

In ogni caso, per la presentazione delle offerte (ovvero di preventivo, se prevista la forma del massimo ribasso) viene individuato un termine variabile da 3 a 10 giorni a seconda dell'oggetto dell'affidamento.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

Il RUP può decidere di convocare il Comitato di Presidenza, ad eccezione del Tesoriere, ai fini dell'esame della documentazione inviata dagli operatori economici. Può altresì farsi assistere dal segretario verbalizzante individuato nell'addetto all'Ufficio Gare.

4. In casi eccezionali è prevista la possibilità dell'affidamento diretto senza interpello di altri operatori economici, in particolare nel caso di:

a. forniture e servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, o in caso di concorrenza assente per motivi tecnici (art 63 comma 2 lett. b punto 2), o per tutela di diritti esclusivi (art 63 comma 2 lett. b punto 3), dando, comunque, conto, mediante una relazione di esclusività resa dai responsabili tecnici, dell'avvenuto espletamento di apposita indagine di mercato tesa ad appurare l'unicità funzionale del bene/servizio ed evidenziando che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

b. consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Ordine ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata dei contratti rinnovabili non può comunque superare di regola i tre anni;

c. forniture e servizi in relazione alle quali il Consiglio deliberi l'affidamento diretto sulla scorta di motivate esigenze. Il presente affidamento, avviene con delibera del Consiglio, che deve riportare, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

5. Il RUP sottopone l'istruttoria conclusiva della procedura al Consiglio affinché quest'ultimo adotti la Delibera di aggiudicazione. In casi di urgenza il RUP procede con propria Determina sottoposta a successiva ratifica del Consiglio.

6. Le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad Euro 1.500,00 e sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 iva esclusa, si perfezionano mediante corrispondenza commerciale sottoscritta digitalmente.

Le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo netto compreso tra Euro 10.001,00 e Euro 40.000,00 IVA esclusa, si perfezionano mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente. Tali contratti, conservati in formato digitale, devono riportare i medesimi contenuti sia della richiesta di offerta che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

quest'ultimo. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, ai suddetti affidamenti non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (cd. *Stand Still*).

ART. 9 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

1. Ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del Codice i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, possono essere affidati tramite Procedura Negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti ovvero individuati a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.

2. Il RUP redige apposita istruttoria in cui indica:

- a.** le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
- b.** l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- c.** la procedura che si intende seguire ed il criterio di aggiudicazione che si intende applicare, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- d.** i requisiti generali e speciali richiesti;
- e.** le principali condizioni contrattuali;
- f.** il CIG.

3. Inoltre, predisporre la lettera di invito che deve contenere almeno le informazioni sotto riportate:

- a.** l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo massimo previsto, inclusivo di ogni opzione esercitabile, con esclusione dell'IVA;
- b.** i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c.** la suddivisione o meno in lotti funzionali/prestazionali (in caso di previsione di un lotto unico, dovrà essere indicata la relativa motivazione, ai sensi dell'art. 51 del Codice);
- d.** il termine stabilito per la presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse (espresso in giorni);

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

- e.** l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f.** la qualità e la modalità di esecuzione e le modalità di formulazione dei prezzi;
- g.** il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 comma 4 del Codice;
- h.** gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il peso percentuale dell'elemento prezzo non può essere superiore al 30%;
- i.** ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire l'esecuzione della fornitura;
- j.** l'obbligo dell'offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme, i regolamenti in materia di sicurezza del lavoro e il C.C.N.L. per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- k.** le eventuali penalità;
- l.** le eventuali garanzie richieste;
- m.** le modalità di pagamento;
- n.** il nominativo del RUP;
- o.** lo schema di contratto ed il capitolato tecnico
- p.** la previsione eventuale della facoltà di proroga della fornitura o del servizio e le modalità di esercizio della stessa;
- q.** l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle Condizioni Generali di Contratto indicate nella documentazione d'invito a produrre offerta nonché alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di pubbliche forniture;
- r.** la specificazione costi sicurezza contrattuali e allegazione DUVRI di massima (servizi e forniture con installazione se esistono rischi interferenziali);
- s.** data, ora e luogo in cui si procederà all'apertura delle offerte;

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

t. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

u. la clausola che preveda la possibilità di aggiudicazione in caso di una sola offerta valida previa verifica della congruità del prezzo;

v. il CIG.

In merito a quanto previsto alla precedente lettera l), la Delibera a Contrarre può prevedere l'esonero dalla costituzione della cauzione provvisoria.

4. L'istruttoria e la lettera di invito sono sottoposte al Consiglio per l'approvazione e la conseguente adozione della Delibera a Contrarre.

5. La procedura di affidamento potrà essere svolta:

- sul MEPA, mediante RDO (Richiesta di Offerta);

- mediante l'utilizzo dell'Albo Fornitori;

- mediante Avviso Pubblico (nel caso in cui sul MEPA non sia presente il prodotto o per la natura del servizio non sia possibile procedere attraverso il MEPA ed in caso di assenza di Albo Fornitori), pubblicato sul sito dell'Ordine, nella sezione dedicata ("Gare e Contratti"), per un periodo minimo di 15 giorni, salvo la riduzione del suddetto termine a non meno di 7 giorni per ragioni di urgenza che devono essere adeguatamente motivate. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

6. Nei casi indicati di seguito, la Delibera a contrarre, ai sensi dell'art 63 del Codice, può prevedere l'uso di una procedura negoziata senza interpello di altri operatori economici:

a. forniture e servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, o in caso di concorrenza assente per motivi tecnici (art. 63 comma 2 lett. b punto 2), o per tutela di diritti esclusivi (art. 63 comma 2 lett. b punto 3), dando conto dell'avvenuto espletamento di apposita indagine di mercato tesa ad appurare l'unicità funzionale del

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

bene/servizio ed evidenziando che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

b. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la Società ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata dei contratti rinnovabili non può comunque superare di regola i tre anni

7. Per la presentazione delle offerte (MEPA, Albo Fornitori, Avviso Pubblico) è individuato il termine ordinario di almeno 15 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'invito e, nei casi di comprovata urgenza, quello di almeno 7 giorni consecutivi.

8. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è effettuata tramite il Sistema AVCPass. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà dell'Ordine di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

9. L'aggiudicazione avviene con Delibera del Consiglio.

10. La procedura di acquisizione si perfeziona con scrittura privata sottoscritta digitalmente. Tali contratti, conservati in formato digitale, devono riportare i medesimi contenuti sia della Lettera d'Invito che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di quest'ultimo. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice ai suddetti affidamenti non si applica il termine dilatorio *Stand Still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 10 ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA

In ordine all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 37 del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 29 del Codice, come dettagliati nelle *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016”* (Delibera ANAC 1310/2016), sono oggetto di pubblicazione tempestiva e obbligatoria sul portale dell'ODCEC, nella Sezione *“Gare e Contratti”* tutti gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente regolamento nonché quelli relativi alle procedure ordinarie, se espletate, nonché la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei suoi componenti.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

ART 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

1. Il Direttore dell'esecuzione dei contratti (DEC) è, di norma, il RUP ma in caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 e ss. del Codice, operata la scelta del contraente, il RUP potrà essere affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto i cui compiti sono quelli di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Pertanto, qualora non vi sia tale coincidenza, il Consiglio, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

2. Il DEC nominato si rapporterà con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo, ivi inclusi tutti quelli inerenti il completamento delle informazioni correlate agli obblighi informativi ANAC che dovranno essere formalmente trasmesse, nonché quelli relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso.

In particolare, il DEC:

- presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106;
- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'affidatario.

ART. 12 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. I contratti pubblici per i servizi e per le forniture sono soggetti - sotto la direzione del RUP congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto - a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

2. Per le prestazioni acquisite nell'ambito del presente Regolamento le operazioni di verifica, ove previste, saranno svolte nel rispetto dell'art.102 del Codice e dovranno concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione contrattuale.

3. Il certificato di verifica di conformità -nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 del citato art.102 - può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del Direttore dell'esecuzione, se nominato.

ART. 13 - GARANZIE

1. L'operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente Regolamento è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva, in conformità all'art. 103 del Codice, a fronte degli obblighi da assumere conseguentemente alla stipula del contratto, tranne per acquisti di beni e servizi di importo netto inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa.

2. La garanzia di cui al punto precedente sarà svincolata a seguito dell'intervenuto attestato di regolare esecuzione, trasmesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 14 - AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Previa istruttoria ed approvazione della spesa con Delibera a contrarre, il RUP può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, mediante sottoscrizione di una lettera d'ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Allo stesso iter procedurale saranno assoggettate le varianti richieste all'esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice.

ART. 15 - ONERI FISCALI

Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del Codice e le disposizioni di cui alle Deliberazioni ANAC indicate in premessa e successive modificazioni.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno della sua approvazione formale da parte del Consiglio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet www.odcecbari.it nella sezione Amministrazione Trasparente.